
FOGLIO INFORMATIVO N. 4 FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Sede legale: Piazza Cavour n. 2, 20121- Milano

Telefono n. 02/722061- email info@ca-indosuez.itSito internet www.ca-indosuez.com

Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è l'atto con cui la Banca garantisce gli obblighi assunti dal cliente (debitore principale) nei confronti di un terzo creditore, per un determinato periodo di tempo ed entro un importo massimo pattuito.

Principali rischi

Qualora il terzo creditore a cui favore è stata rilasciata esecuta la garanzia prestata dalla Banca, a causa di un inadempimento del cliente, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare alla Banca le somme che la stessa fosse chiamata ad anticipare a seguito dell'escussione, oltre alle spese e agli interessi maturati su tali somme. Il rimborso delle somme dovute alla Banca può avvenire anche tramite escussione, da parte della stessa, della garanzia pignorativa eventualmente costituita dal cliente a suo favore.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni	<ul style="list-style-type: none">• <u>commissione di istruttoria</u> pari ad un massimo del 3,0% dell'importo massimo garantito della fideiussione. La commissione di istruttoria è applicata all'atto della stipula del rilascio della garanzia• <u>commissione applicata su base annua</u> pari ad un massimo del 3,0% dell'importo massimo garantito della fideiussione
Registrazione dell'atto in caso d'uso DPR 131/86	Secondo la normativa vigente

Escussione della garanzia	Recupero spese documentate sostenute dalla Banca ivi compresi gli oneri fiscali e l'imposta di bollo
Imposta di bollo	Secondo la normativa vigente
Tasso debitore annuo nominale applicato sulle somme anticipate dalla Banca	10%

RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando il consenso del beneficiario della garanzia, il cliente può liberare la Banca dagli obblighi derivanti dalla garanzia prestata per suo conto, senza costi né oneri.

La cessazione della garanzia si intende efficace, di regola e salvo che sia diversamente stabilito nel testo della stessa, al momento della restituzione dell'originale della fideiussione o di una dichiarazione del beneficiario che libera la garanzia.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuez-branch@pec.it. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

GLOSSARIO

Fideiussore	La Banca che rilascia la fideiussione a favore di un proprio cliente
Importo massimo garantito	La somma complessiva che la Banca si impegna a pagare al creditore garantito nel caso di inadempimento del debitore principale.